

**PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITA' E
INCENTIVAZIONE DELL'IMPIEGO A FINI AGRONOMICI**

Premesso che

- secondo la Comunicazione della Commissione UE sul Sesto Programma di azione per l'ambiente della Comunità Europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", per perseguire gli obiettivi delle politiche ambientali anche ambiziosi per produrre miglioramenti in modo rapido ed efficiente, gli Stati devono essere incoraggiati ad utilizzare metodi di governo (governance) anche alternativi alla normativa tradizionale, quali gli accordi volontari;
- secondo il Programma comunitario di politica e azione a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile ("Quinto programma di azione a favore dell'ambiente"), il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale modello di sviluppo, dei modi di produrre e nei comportamenti del consumo. Il programma auspica, fra l'altro, la riduzione dello spreco di risorse naturali e la prevenzione dell'inquinamento;
- la Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti prevede che gli Stati membri elaborino una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, prevedendo di procedere ad una loro graduale riduzione, secondo gli obiettivi di cui all'art. 5 della medesima direttiva;
- il secondo Draft della Commissione UE in materia di compostaggio e trattamento biologico dei rifiuti il quale, tra l'altro, prevede che dall'emanazione della rispettiva direttiva comunitaria gli Stati membri devono adottare:
 - entro 2 anni, sistemi di RD della frazione organica e verde in centri con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
 - entro 3 anni analoghi sistemi di RD in centri urbani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
- il decreto legislativo 22/97 dispone che la gestione dei rifiuti si conformi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;
- il decreto legislativo 22/97 ha come obiettivo la riduzione della produzione dei rifiuti, l'incentivazione al loro recupero ed al riutilizzo e la riduzione dell'utilizzo delle discariche;
- il decreto legislativo 22/97 inoltre, prevede all'art. 4 comma 4 che le autorità competenti promuovano e stipulino accordi volontario con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti con possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi, nel rispetto delle norme comunitarie, ed il ricorso a strumenti economici;

- l'art. 24 del D.Lgs. 22/97 stabilisce obiettivi minimi di recupero delle diverse frazioni merceologiche riciclabili raccolte in forma differenziata e che tali obiettivi debbono essere obbligatoriamente conseguiti per ogni Ambito Territoriale Ottimale;
- lo stesso decreto legislativo all'art. 5 comma 6 prevedeva che dal 1 gennaio 2000 fosse consentito smaltire in discarica solo rifiuti inerti, quelli disciplinati da specifiche norme tecniche nonché i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, recupero e smaltimento dei medesimi;
- il DL 30.12.1999 n.500, convertito con modificazioni in L. 33 del 25.2.2000 - aveva prorogato tale termine al 16 luglio 2001;
- il DL 16.7.2001 n. 286, convertito con L. 335 del 20.8.2001 ha ulteriormente differito tale termine al 16 luglio 2002 o alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva 1999/31/CE che fisserà modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti;
- l'art. 3 della legge 549/95 ha istituito un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia e di energia;
- in data 5 febbraio 1998 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Ambiente che individua "i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97" che prevede le tipologie di rifiuti e le attività per le quali è possibile il recupero in regime semplificato nel rispetto delle norme tecniche ivi dettate per ciascuno di essi;
- il 1 gennaio 2002 con Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, è entrato in vigore il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti che modifica la classificazione dei rifiuti sinora vigente

Considerato che

- la legge regionale 25/98, conformemente al D. Lgs. 22/97 prevede la eventualità di attivare interventi volti alla riduzione e minimizzazione, nonché al recupero dei rifiuti attraverso l'individuazione di strumenti negoziali;
- il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti" (Del. CRT 88 del 7.4.1998) al punto 2.2.1 ha previsto che a partire dal 1.1.1999 fosse fatto divieto di smaltire in discarica rifiuti verdi costituiti da partite omogenee di sfalci, ramaglie, attività di manutenzione del verde pubblico e privato;
- lo stesso Piano regionale prevede obiettivi minimi di recupero da sistemi di RD coincidenti con quelli previsti dall'art. 24 del D. Lgs. 22/97 nonché obiettivi tendenziali pari al 50% in una situazione a regime;
- gli indicati obiettivi minimi pari al 35% – 50% in peso dei rifiuti urbani sono da ritenersi tecnicamente perseguibili solo a condizione di attivare sistemi di raccolta differenziata della frazione organica e umida dei rifiuti urbani proveniente sia da

utenza domestica che da utenza collettiva, ivi compresi i rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato;

Visti

- la Del. GRT 11.4.2001, n.453 “Approvazione prima e seconda parte dello studio per lo sviluppo coordinato di impianti finalizzati al recupero di materiali riciclabili provenienti dalle raccolte differenziate. – Ipotesi di accordo volontario”;
- il regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche (Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001 n.32/R);

Tutto ciò premesso, visto e considerato

Le parti:

REGIONE TOSCANA (Assessorato all’ambiente, Assessorato all’agricoltura,...)

ARPAT

ARSIA

ARRR

UNIONE DELLE PROVINCE

PROVINCE

ANCI

MPS – BANCA VERDE SpA

CISPEL TOSCANA

CONSORZIO TOSCANA RICICLA

CIC (CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI)

GESTORI DEGLI IMPIANTI (anche non associati a CIC o Toscana Ricicla):

UNIMA

CIA TOSCANA

COLDIRETTI TOSCANA

CONFAGRICOLTURA TOSCANA

ORDINI PROFESSIONALI

UNIONCAMERE TOSCANA

WWF TOSCANA

AMBIENTE E LAVORO (ALT)

LEGAMBIENTE TOSCANA

ITALIA NOSTRA

AMICI DELLA TERRA

LIPU

CAI

.....

sottoscrivono il presente accordo volontario/protocollo di intesa.

ART. 1 DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai fini del presente accordo volontario, le parti convengono che si intende per:

- compost di qualità: il prodotto ottenuto attraverso un processo biologico di trattamento delle matrici organiche di scarto indicate per tipologia, provenienza e caratteristiche al punto 16.1 del DM 5.2.1998 (per gli impianti a procedura semplificata) e delle matrici organiche indicate dalla L.748/84 come modificata dal DM 27/3/98 (per gli impianti autorizzati).
Il compost di qualità, oltre a rispettare le caratteristiche tecniche degli ammendanti compostati di cui alla legge 748/84 e successive modifiche e integrazioni, risponde ad ulteriori requisiti qualitativi previsti dalle linee guida di disciplina tecnica allegate al presente accordo;
- compost grigio di qualità controllata: il prodotto del compostaggio della matrice organica (biossidazione e successiva maturazione) proveniente da selezione meccanica del rifiuto indifferenziato.
- Frazione Organica Stabilizzata: il materiale stabilizzato, non destinato ad impieghi agronomici, derivante da un trattamento sulla frazione organica putrescibile proveniente da selezione meccanica.

ART. 2 OBIETTIVI DELL'ACCORDO

Il presente accordo si pone i seguenti obiettivi generali a seconda della tipologia di compost prodotto da rifiuti:

1. compost di qualità:
 - mettere a punto standard di qualità dei sistemi di raccolta differenziata, dei processi produttivi di trattamento biologico e delle caratteristiche degli Ammendanti Compostati di Qualità (A.C.Q.);
 - definire un quadro programmato di riutilizzo del compost di qualità favorendo e diversificando le opportunità di impiego per usi agronomici del compost di qualità certificata, con la finalità di concorrere a determinare condizioni più favorevoli per il mercato della valorizzazione economica degli A.C.Q.;
 - definire i fabbisogni regionali e le modalità di impiego strategico del compost di qualità certificata in programmi di reintegrazione ed arricchimento della fertilità organica dei suoli agricoli;
2. compost grigio di qualità controllata:
 - definire, previa opportuna sperimentazione tecnica, i parametri ambientali ottimali nonché i criteri di impiego finalizzati all'utilizzazione del compost grigio di qualità controllata nei seguenti ambiti prioritari:
 - rimediazione di siti degradati;
 - realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti inquinati;
 - ripristini e recuperi ambientali (ad es. cave dismesse);
 - possibili riutilizzo in interventi di manutenzione del paesaggio e del verde urbano;
3. frazione organica stabilizzata:
 - promuovere l'utilizzo nelle forme già previste dal Piano regionale al punto 4.3.3 anche apportando eventuali modifiche ai parametri tecnico – ambientali ed alle condizioni fissate dal medesimo piano sulla scorta delle attività di sperimentazione già in corso o programmate sul territorio toscano.

ART. 3 AZIONI E MISURE

Gli obiettivi di cui all'art. 2, punto 1, saranno perseguiti attraverso le seguenti azioni:

- a) definizione di un programma di sperimentazione finalizzato ad individuare le necessità di reintegro di sostanza organica nei suoli; a valutare gli effetti dell'impiego del compost di qualità nelle diverse colture; ad analizzare comparativamente in termini economici i piani di reintegro di sostanza organica che prevedano in diversa misura l'impiego di compost;
- b) definizione delle caratteristiche agronomiche dell'ammendante compostato di qualità (A.C.Q.) o dei prodotti ammendanti compostati ottenuti anche mediante opportune miscele delle matrici organiche originarie con altri materiali strutturanti (terricci, torbe, argille ecc) fino all'ottenimento di prodotti idonei a utilizzazioni specifiche;
- c) definizione delle possibili applicazioni specifiche dell'ACQ in relazione ai diversi usi agronomici (pieno campo, florovivaismo, frutticoltura, orticoltura, ecc..) sulla base delle indicazioni desunte dal piano di sperimentazione;
- d) definizione di un piano di verifica e monitoraggio dello stato dei suoli con l'obiettivo di incentivare l'uso degli A.C.Q. per la manutenzione della fertilità e la prevenzione dei processi di impoverimento organico dei suoli agricoli e delle aree demaniali;
- e) definizione dei migliori sistemi di RD alla fonte tali da garantire la qualità delle matrici compostabili;
- f) definizione di criteri di riconoscimento delle caratteristiche di idoneità e qualità dei prodotti compostati, attraverso l'adozione di linee guida di normativa tecnica che individuino le diverse fasi di gestione finalizzate al compostaggio della frazione organica e verde proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti;
- g) sensibilizzazione e incentivazione all'uso del compost di qualità da parte dei potenziali utilizzatori finali, nonché incentivazione all'ammodernamento delle attrezzature e dei mezzi tecnici per lo spandimento del compost da parte delle aziende agricole;
- h) sostegno anche finanziario agli investimenti pubblici e privati finalizzati a qualificare ed estendere l'offerta industriale di trattamento biologico finalizzato al compostaggio di qualità, nonché sostegno alla realizzazione di eventuali strutture intermedie fra la produzione e l'utilizzatore finale rivolte alla produzione di prodotti compostati (terricciati), ed iniziative tese alla fornitura di servizi di assistenza operativa e consulenza tecnica nelle fasi di approvvigionamento, somministrazione e distribuzione del compost di qualità a beneficio delle attività agricole.

Gli obiettivi di cui all'art. 2, punti 2 e 3, saranno perseguiti attraverso le seguenti azioni, fermo restando il divieto ad un qualsiasi utilizzo di tali prodotti in agricoltura:

- i) individuazione di possibili tipologie di promozione e sostegno a programmi di sperimentazione e/o ad iniziative di sperimentazione già attivate sul territorio regionale, volte a favorire l'impiego del compost fuori specifica come sistema di rimediazione di terreni degradati, (anche attraverso pratiche di fitorimediazione) e/o per impieghi per la sistemazione finale delle discariche, bonifiche e ripristini ambientali;
- j) definizione della idoneità del compost utilizzabile per le diverse applicazioni;
- k) definizione di un piano regionale di applicazione del compost fuori specifica in relazione al fabbisogno dei siti da bonificare e/o le discariche da ripristinare e modifica della normativa tecnica di settore anche mediante aggiornamento delle disposizioni regionali.

ART. 4
LINEE GUIDA DI NORMATIVA TECNICA PER LA QUALITÀ DEL “COMPOST TOSCANO”

Un apposito disciplinare fornisce le linee guida di normativa tecnica e operative per l'ottenimento del compost di qualità.

Il disciplinare si applica a tutte le aziende della filiera produttiva del compost di qualità aderenti al presente accordo.

Le aziende produttrici, certificate da apposite società di certificazione possono utilizzare un proprio marchio di qualità in base ad una verifica di conformità alle linee guida di normativa tecnica, avvalendosi per la necessaria verifica di conformità di enti di certificazione accreditati ovvero di organismi pubblici autorizzati.

ART. 5
IMPEGNI DELLE PARTI

a) La Regione Toscana, oltre a quanto previsto in materia di sperimentazione di cui al successivo art. 7, si impegna a promuovere l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego degli ammendanti compostati di qualità nella attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli e prevenire l'insorgere di processi di degrado e desertificazione ai fini di incentivare l'utilizzo dei prodotti derivanti dal compostaggio delle matrici organiche derivanti da RD.

A tal fine:

1. promuove la realizzazione di un sistema di verifica e controllo dello stato dei suoli al fine di valutarne e monitorarne la qualità per la redazione del piano di fertilità dei suoli;
2. favorisce l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento e/o ripristino di buoni livelli di sostanza organica;
3. favorisce l'impiego di ammendanti compostati di qualità e di mezzi idonei alla loro produzione e distribuzione;
4. promuove e sostiene specifiche iniziative di formazione e informazione rivolte agli operatori e agli ordini professionali. In particolare le iniziative di formazione dei tecnici saranno affidate all'Arsia, mentre quelle di divulgazione sul compost di qualità saranno condotte dalla stessa Agenzia, d'intesa con le OO.PP.AA, nell'ambito del programma di attività sopraccitato.

b) I Comuni si impegnano a utilizzare il compost di qualità per migliorare lo stato vegetativo del verde pubblico. In particolare collaborano con l'Arsia per la realizzazione del progetto di ricerca sul verde pubblico, mettendo a disposizione aree per la sperimentazione.

Al fine di incentivare la raccolta differenziata, i Comuni si impegnano ad elaborare e inserire nei propri regolamenti, anche anticipando la trasformazione della TARSU a tariffa, forme di agevolazione e di incentivazione per gli utenti che aderiranno alle campagne contribuendo nella realizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici di origine domestica.

c) Le Province, al pari dei Comuni, si impegnano a utilizzare il compost di qualità per migliorare lo stato vegetativo del verde pubblico.

Al fine di favorire la raccolta differenziata della frazione organica, le Province si impegnano a prevedere con propri atti amministrativi forme di agevolazione anche attraverso incentivi finanziari, per la realizzazione di impianti di compostaggio e per la promozione delle raccolte differenziate di rifiuti organici di origine domestica.

d) Le aziende associate CISPEL che effettuano la raccolta dei rifiuti urbani, anche avvalendosi del Consorzio Toscana Ricicla, si impegnano a implementare il sistema delle RD secondo gli indirizzi previsti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, degli obiettivi dei piani Provinciali e, ove adottati, dei Piani industriali per ogni singolo ATO, attraverso campagne informative mirate e specifiche azioni, quali:

1. attivare e incentivare il conferimento in forma differenziata da parte delle utenze di sfalci e potature;
2. implementare la RD di rifiuti organici, sfalci e potature, estendendo il bacino di utenza interessato e il servizio alle grandi utenze.

f) Le aziende associate CISPEL, anche avvalendosi del Consorzio Toscana Ricicla, e le aziende associate CIC e gli altri soggetti gestori di impianti di compostaggio si impegnano a:

1. gestire i propri impianti nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 22/97, del DM 05.02.98 e dei Piani regionali e dei Piani Provinciali, nonché secondo i criteri e gli indirizzi che potranno emergere dalle iniziative dal presente accordo e segnatamente dalle attività di sperimentazione. In particolare le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero dovranno garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore;
2. perseguire nella gestione ordinaria le condizioni e gli standard ottimali di processo e di prodotto **contenute nelle linee guida di normativa tecnica allegate al presente accordo**;
3. Incentivare la certificazione di qualità degli impianti che operano sul territorio regionale.

g) Il Consorzio Italiano Compostatori si impegna a svolgere specifiche iniziative, d'intesa con l'Arsia, nella Regione Toscana negli anni 2003 e 2004, tramite i propri associati toscani e in collaborazione con UNIMA nonché le altre associazioni agricole. In particolare, si impegna a svolgere giornate di prove dimostrative di impiego del compost in campo per informare il mondo agricolo sull'utilità del compost nella manutenzione della fertilità dei suoli per prevenire la crescita di fenomeni di desertificazione e di mineralizzazione.

h) Le Associazioni di Categoria degli Agricoltori si impegnano a:

1. sensibilizzare i propri aderenti, diffondendo il presente Accordo presso tutti gli operatori economici interessati alla sua attuazione;
2. collaborare con ARSIA nella predisposizione di un programma di sperimentazione finalizzato a valutare gli effetti ed i costi relativi all'impiego del compost di alta qualità in agricoltura;
3. informare ed orientare i propri associati circa l'utilizzo dei compostati di qualità;
4. organizzare corsi di formazione sulle finalità e gli indirizzi contenuti nel presente accordo, nonché sulle modalità di impiego e utilizzo delle varie tipologie di compost;

i) Il MPS - Banca Verde, in accordo con le parti che sottoscrivono, si impegna a mettere a disposizione delle aziende pubbliche e private forme di finanziamento particolarmente competitive sul mercato, finalizzate all'adeguamento e ammodernamento delle attrezzature degli impianti tecnologici e dei processi produttivi. Caratteristiche, modalità e condizioni delle linee di finanziamento sono riportate in suballegato 2.

ART. 6 INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE

La Regione Toscana affida a Legambiente Toscana l'incarico di:

- 1) progettare ed attuare una campagna di informazione pubblicitaria, come da suballegato n° 4 , della durata di un anno, nei confronti dell'opinione pubblica regionale sui temi del presente accordo;
- 2) redigere ed attuare un Piano di Comunicazione, come da suballegato n°4, della durata di un anno, articolato sugli obiettivi 1, 2 e 3 di cui al precedente ART. 2 selezionando, all'interno dei soggetti firmatari il presente accordo, messaggi, strumenti e target in funzione dei diversi ruoli, competenze e opportunità che lo stesso accordo evidenzia. Il Piano di Comunicazione dovrà prevedere una indagine conoscitiva iniziale rivolta ad un campione significativo di soggetti interessati e finalizzata a quali-quantificare il grado di percezione del tema "compost"; l'attivazione, strumentale e organizzativa, attraverso l'articolazione delle diverse azioni da definirsi, dei necessari feed-back onde poter implementare gli eventuali correttivi che si dovessero valutare come necessari; una indagine conoscitiva finale, tra gli stessi soggetti, onde poter misurare il grado di penetrazione, funzionalità ed efficacia dello stesso Piano.

Legambiente Toscana si impegna a realizzare quanto sopra in collaborazione con tutti i soggetti interessati e firmatari del presente accordo.

ART. 7 RUOLO DELLA REGIONE A SOSTEGNO ALLA SPERIMENTAZIONE

Per lo svolgimento delle attività di sperimentazione di cui al presente accordo la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti e dal presente accordo.

- 1) La Regione si impegna a cofinanziare, in collaborazione con CISPEL e CTR ed ai singoli soggetti gestori interessati dai programmi di ricerca, il programma di sperimentazione relativo ai sistemi di raccolta, ai processi di trattamento finalizzato al trattamento biologico e di compostaggio.

Nell'ambito del medesimo programma sperimentale il CTR coordina e controlla la gestione della fase di sperimentazione, e in particolare:

- coordina e verifica i risultati finali della sperimentazione sui sistemi di raccolta;
- coordina e supporta le aziende CISPEL nella sperimentazione sugli impianti.

- 2) La Regione Toscana affida l'organizzazione e la gestione delle attività di sviluppo ed innovazione, inerenti l'impiego del compost di qualità nel settore agricolo e forestale, all'ARSIA, l'Agenzia Regionale competente per la ricerca, il collaudo ed il trasferimento dell'innovazione nel settore agro-forestale, la quale provvederà ad attivare strumenti appropriati, come previsto dalla normativa vigente in materia.

La Regione si impegna inoltre a finanziare in quota parte il progetto denominato "Impiego di compost di Qualità in agricoltura" ARSIA - Sienambiente già avviato presso il Centro Arsia di collaudo e trasferimento dell'innovazione a CESA (AR) al fine di valutare l'efficacia e gli effetti dell'utilizzo di compost di qualità nelle colture erbacee e nella vite.

L'ARSIA, d'intesa con le aziende produttrici e le associazioni di categoria, si impegna a predisporre un programma di attività sull'impiego del compost di qualità in agricoltura ed a divulgare i risultati ottenuti. Il suddetto programma sarà finalizzato all'attuazione delle seguenti tematiche:

- definizione dei criteri di idoneità dal lato geopedologico, colturale e climatico-ambientale, per l'impiego di compost di qualità ed individuazione delle aree territoriali per la realizzazione delle azioni sperimentali e dimostrative;
- realizzazione di prove di collaudo e di trasferimento dell'impiego di compost su tipologie di terreno, colture ed ordinamenti colturali diversi;
- determinazione delle quantità di compost e delle tipologie di miscelazione ottimali, in funzione dei sopraccitati parametri, ai fini produttivi e della fertilità dei suoli;
- studio di idonee tecniche di meccanizzazione delle operazioni di spandimento del compost;
- valutazione tecnica e confronto economico di diversi piani di fertilizzazione che prevedono l'utilizzo del compost in agricoltura;
- divulgazione dei risultati ottenuti.

L'Arsia inoltre si impegna a condurre, nell'ambito di propri progetti, iniziative di sperimentazione del compost grigio di qualità controllata nelle aree verdi urbane e periurbane.

A fronte dei risultati positivi della sperimentazione eventualmente raggiunti, la Regione si impegna a promuovere l'utilizzo del compost di qualità nei parchi, nelle aree demaniali e nelle aree pubbliche, quali in particolare le aziende regionali di Alberese e San Rossore, e a rimuovere gli ostacoli all'impiego presenti in altre normative regionali, anche alla luce degli atti comunitari in corso di definizione.

3) La Regione Toscana, in ogni caso, incentiva e sostiene ogni altra iniziativa imprenditoriale pubblica e/o privata finalizzata all'obiettivo di realizzare impianti per la miscelazione di compost di qualità e altri strutturanti (quali torba, terricci) al fine di ottenere ammendanti con le caratteristiche di cui alla L.748/84.

4) Al fine di promuovere tutte le iniziative idonee a definire ed aggiornare i parametri ambientali e le caratteristiche tecniche che consentano l'utilizzo del compost grigio, per finalità alternative al deposito in discarica, la Regione sostiene anche finanziariamente gli interventi pubblici e/o privati volti a tale finalità, tra i quali il progetto sperimentale denominato "Tecnologie innovative per la biostabilizzazione dei rifiuti urbani" presentato da CMSA di Monsummano Terme (PT).

La Regione si impegna a finanziare progetti ed adeguamenti di impianti per la produzione di compost di qualità sui seguenti flussi finanziari:

PTTA per l'importo di Euro 645.000;

Docup 2000-2006 per i soggetti pubblici già inseriti in graduatoria approvata con D.D. n. 1681/2002 e successivi e relative procedure di attuazione.

ART. 8

RISORSE E PROGETTI FINANZIABILI

La Regione, ai sensi del precedente articolo 7, si impegna ad inserire, come prioritari al finanziamento, i progetti, realizzati da soggetti pubblici, contenuti nel "Parco Progetti Gestione Rifiuti" già risultati ammessi e previsti nelle graduatorie approvate con D.D. n. 1681/2002 e successivi, ove tali progetti risultassero effettivamente cantierabili.

La Regione, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del presente accordo, si impegna a cofinanziare, in collaborazione con CISPEL e CTR ed ai singoli soggetti gestori interessati dai programmi di ricerca, il programma di sperimentazione relativo ai sistemi di raccolta, ai processi di trattamento finalizzato al trattamento biologico e di compostaggio. Nell'ambito del medesimo programma sperimentale il CTR coordina e controlla la gestione della fase di sperimentazione. A questo scopo, la Regione Toscana, incarica CISPEL e CTR impegnando la somma di Euro 40.000 di cui alla D.C.R.T. n. 24 del 30.01.2002.

La Regione, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del presente accordo, per quanto previsto ai punti dello stesso comma 2, incarica ARSIA impegnando una somma di Euro 200.000 di cui alla D.C.R.T. n. 24 del 30.01.2002.

La Regione, ai sensi del precedente articolo 7 comma 3, stanziava la somma di euro 335.000 di cui alla D.C.R.T. n. 24 del 30.01.2002 per progetti ed interventi di adeguamento impianti per la produzione di compost di qualità, promossi da soggetti pubblici e/o privati. Ciò stante, la somma verrà impegnata con decreto dirigenziale, sulla base dei progetti che saranno presentati, dai soggetti firmatari, alla Regione Toscana - Area Rifiuti e Bonifiche, via di Novoli, 26 – 50127 Firenze, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente accordo volontario.

La Regione, fino alla concorrenza della somma di euro 335.000 procederà, previa istruttoria tecnico-economica, ad erogare le somme fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile.

Ai fini dell'accoglimento dei progetti i soggetti dovranno dichiarare e documentare: l'immediata cantierabilità dei progetti;

il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente;

la non cumulabilità con altri finanziamenti comunitari, statali e regionali.

La Regione per procedere al decreto dirigenziale di impegno di spesa richiederà al soggetto ritenuto idoneo la presentazione di copia conforme del documento comprovante l'avvenuto inizio lavori;

La Regione per procedere alle liquidazioni della somma richiederà al soggetto interessato la presentazione delle spese quietanzate con le modalità che saranno stabilite nel decreto di ammissione a finanziamento.

La Regione, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del presente accordo, relativo al progetto sperimentale denominato "Tecnologie innovative per la biostabilizzazione dei rifiuti urbani" presentato da CMSA di Monsummano Terme (PT), impegna la somma di Euro 30.000 di cui alla D.C.R.T. n. 24 del 30.01.2002. Ciò stante, le somme verranno impegnate con decreto dirigenziale, sulla base del progetto presentato dal soggetto firmatario, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente accordo volontario. La Regione, fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 30.000 procederà, previa istruttoria tecnico-economica, ad erogare le somme fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile.

Ai fini dell'accoglimento dei progetti i soggetti dovranno dichiarare e documentare:

- l'immediata cantierabilità dei progetti;

- il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente;

- la non cumulabilità con altri finanziamenti comunitari, statali e regionali.

La Regione per procedere al decreto dirigenziale di impegno di spesa richiederà al soggetto ritenuto idoneo la presentazione di copia conforme del documento comprovante l'avvenuto inizio lavori;

La Regione per procedere alle liquidazioni della somma richiederà al soggetto interessato la presentazione delle spese quietanzate con le modalità che saranno stabilite nel decreto di ammissione a finanziamento.

La Regione, ai sensi dell'art. 6 del presente accordo, relativo alla campagna di informazione, comunicazione e marketing presentato da Legambiente Toscana, impegna la somma di Euro 40.000 di cui alla D.C.R.T. n. 24 del 30.01.2002. A tal fine si affida alla competenza tecnica di Legambiente Toscana per la gestione e la redazione del suddetto progetto.

Tale accordo, una volta pubblicato sul B.U.R.T., costituisce procedura ad evidenza pubblica e le risorse disponibili sono riservate ai soggetti sottoscrittori di questo stesso accordo.

Ove, entro 90 giorni, dalla pubblicazione sul BURT del presente accordo volontario, non pervenissero richieste tali da erogare le somme impegnate come da delibera, la Regione, così come i soggetti cofinanziatori, sono liberi di destinare le risorse ad altri interventi e/o progetti di settore secondo le modalità previste dalla delibera che approva il P.T.T.A.

ART. 9 ADESIONE DI TERZI

La sottoscrizione dell'accordo è aperta a tutti gli operatori del settore interessati che possono aderire mediante apposita domanda rivolta alla Regione, che dovrà contenere elementi utili a dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari.

Per l'adesione successiva all'avvio sarà necessaria apposita e esplicita ratifica da parte della Regione.

ART. 10 DURATA DELL'ACCORDO

La durata del presente accordo è stabilita in 24 mesi.

ART. 11 COMITATO TECNICO DI GESTIONE E CONTROLLO

L'attuazione del presente accordo è sottoposto a un comitato tecnico con funzioni di controllo e vigilanza sull'applicazione dell'accordo.

Il comitato tecnico sarà composto da:

- 1 membro in rappresentanza della Cispel e del Consorzio Toscana Ricicla
- 1 membro in rappresentanza del CIC e dei gestori degli impianti
- 1 membro in rappresentanza delle associazioni di categoria degli agricoltori
- 1 membro in rappresentanza della Regione e di ARRR
- 1 membro in rappresentanza di ARPAT
- 1 membro in rappresentanza di ARSIA
- 1 membro in rappresentanza dei Comuni e delle Province
- 1 membro in rappresentanza della Consulta degli ordini professionali

Il Comitato dovrà occuparsi di effettuare periodiche verifiche sullo stato di avanzamento nel perseguire gli obiettivi fissati e dell'elaborazione di una periodica relazione sui risultati conseguiti previsti nel corpo dell'accordo stesso da inoltrarsi alla Regione e a tutti i soggetti firmatari.

A tal fine il Comitato si avvale della collaborazione dei soggetti firmatari dell'accordo, raccoglie i dati via via disponibili e tiene sotto controllo le informazioni relative ai flussi organizzate in appositi indicatori di sintesi condivisi dai firmatari, anche in relazione alle iniziative avviate e realizzate nell'ambito dell'accordo stesso.